



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

SCHEMA DI CONTRATTO

relativo alla

**Procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei servizi per l'organizzazione di n. 15 eventi che si svolgeranno a Roma in occasione del "SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE" a partire dal 15 luglio 2014
CIG 5716173F2B**

**PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI PER
L'ORGANIZZAZIONE DI N. 15 EVENTI CHE SI SVOLGERANNO A ROMA IN
OCCASIONE DEL "SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE"
a partire dal 15 luglio 2014 - CIG 5716173F2B**

Stipula:

Decorrenza:

Scadenza:

REPUBBLICA ITALIANA
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
AREA COORDINAMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI
Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio
REP. N. ___/2014

L'anno 2014, il giorno ___ del mese di _____ in Roma, alla Via del Tritone n. 181, nella sede dell'Agazia Italiana del Farmaco.

Davanti a me, _____, Ufficiale rogante dell'Agazia Italiana del Farmaco, giusta determinazione del Direttore Generale p.t. del 3 agosto 2012, prot. n. STDG 1547P/2012, sono presenti i signori:

Prof. Luca PANI, nato a Cagliari il 26/10/1960, in qualità di Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agazia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministero della Salute n. 1282 in data 8/11/2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio Registro "Visti Semplici", fg. n. 1282, in data 14 novembre 2011;

Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di rappresentante legale, munito dei necessari poteri di firma, della società _____.

I contraenti della cui identità personale, io Ufficiale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il seguente

CONTRATTO PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI N. 15 EVENTI CHE SI SVOLGERANNO A ROMA IN OCCASIONE DEL "SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE" A PARTIRE DAL 15 LUGLIO 2014

TRA: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, (d'ora innanzi, "AIFA"), con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona Prof. Luca PANI, nato a Cagliari il 26/10/1960, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agazia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute n. 1282, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", fg. n. 1282, in data 14 novembre 2011, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente Contratto, in Roma, Via del Tritone n 181;

E: _____ (d'ora innanzi, il "Fornitore contraente"), con sede legale in _____, C.F. _____, P. Iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, titolare dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di vigilanza privata su Roma e provincia Prot. n. _____ rilasciata da _____ in data _____, avente validità per tutta la durata del contratto; nella persona di _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ e, per la carica, legale rappresentante del Fornitore contraente,

elettivamente domiciliata ai fini del presente *Contratto* in _____;

PREMESSO CHE

- a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente *Contratto*, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:
- *Contratto*, indica il presente *Contratto* fra le *Parti*;
 - *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
 - *Fornitore contraente*, indica _____, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento dei servizi per l'organizzazione di n. 15 eventi che si svolgeranno a Roma in occasione del "**SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE**", a partire dal 15 luglio 2014 - **CIG 5716173F2B**, e contraente del presente *Contratto*;
 - *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o il *Fornitore contraente*;
 - *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e il *Fornitore contraente*;
 - *Servizi*, indica i servizi e le forniture descritti al successivo articolo 2, prestati dal *Fornitore contraente*;
 - *Lettera d'invito*, indica la lettera prot. AIFA n. AA-41535/P del 15/04/2014, con la quale l'*AIFA* mediante Avviso Pubblico sul proprio sito istituzionale ha invitato gli operatori economici interessati a presentare le offerte nell'ambito della Procedura semplificata ai sensi degli artt. 20 e 27 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei servizi per l'organizzazione dei n. 15 eventi che si svolgeranno a Roma in occasione del "**SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE**" **CIG 5716173F2B**;
 - *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto dall'*AIFA* nell'ambito della procedura di gara **CIG 5716173F2B** relativa al presente *Contratto*, nel quale sono dettagliatamente indicate le attività che il *Fornitore contraente* dovrà espletare nel periodo di vigenza del presente *Contratto*;
 - *Offerta economica* e *Offerta tecnica*, indicano rispettivamente l'offerta economica e l'offerta tecnica presentate dal *Fornitore contraente* nell'ambito della procedura di gara **CIG 5716173F2B** relativa al presente *Contratto*, assunta al prot. AIFA n. AA-_____ del ____/____/____;
- b) l'*AIFA*, con determina del Direttore Generale n. 385 del 15/04/2014, ha indetto una procedura di gara semplificata, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ("*Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*"), avviata con *Lettera di invito* AIFA n. AA-41535/P del 15/04/2014, per l'individuazione di un operatore economico con il quale concludere un contratto per l'affidamento dei servizi per l'organizzazione di n. 15 eventi che si svolgeranno a Roma in occasione del "**SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE**" per un importo massimo complessivo a base d'asta di € 440.000,00= (quattrocentoquarantamila/00);

- c) all'esito della valutazione delle offerte, espletata dalla Commissione Giudicatrice interna in data / / , l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata quella economicamente più vantaggiosa, come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data / / sul sito web istituzionale dell'AIFA;
- d) Il *Fornitore contraente* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelli richiesti nella *Lettera di invito* per l'ammissione alla gara.

Tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse e dei documenti citati nel Contratto e norme regolatrici

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nel *Contratto* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. I *Servizi* sono regolati, oltre che dal *Contratto*, dai seguenti atti: *Lettera di invito*, *Capitolato Tecnico*, *Offerta economica*, come citati in Premessa;
3. Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa alla stessa più favorevole.
4. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore contraente*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.
6. Le clausole del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà dell'AIFA e del *Fornitore contraente*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Contratto* stesso.

Art. 2 - Oggetto del Contratto

1. Con il presente contratto l'AIFA affida al *Fornitore contraente*, che accetta, l'affidamento dei servizi per l'organizzazione dei seguenti n. 15 eventi che si svolgeranno a Roma in occasione del "SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE", presso la seguente Struttura messa a disposizione dal *Fornitore contraente*:

[Ovvero, in caso di strutture diverse appartenenti ad una medesima catena, presso le seguenti strutture:

_____. etc.]:

- Evento n. 1: 15 luglio 2014
- Evento n. 2: 16/17 luglio 2014
- Evento n. 3: 15/16 settembre 2014
- Evento n. 4: 25 settembre 2014
- Evento n. 5: 29 settembre/1 ottobre 2014
- Evento n. 6: 8/10 ottobre 2014

Evento n. 7: 16/17 ottobre 2014
Evento n. 8: 23/24 ottobre 2014
Evento n. 9: 28/30 ottobre 2014
Evento n. 10: 4/5 novembre 2014
Evento n. 11: 6/7 novembre 2014
Evento n. 12: 11/12 novembre 2014
Evento n. 13: 27/28 novembre 2014
Evento n. 14: 4/5 dicembre 2014
Evento n. 15: 11/12 dicembre 2014.

2. In particolare, il *Fornitore contraente* si obbliga ad effettuare i Servizi e le Forniture come indicati nel *Capitolato Tecnico*.
3. Salvo altro offerto dal *Fornitore contraente* in fase di gara nella propria *Offerta Tecnica*.
4. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore del *Fornitore contraente*, potendo l'*AIFA* rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. Il presente *Contratto* avrà validità dalla data di ultima sottoscrizione ed avrà durata sino alla completa esecuzione dei *Servizi* elencati al precedente art. 2.2.
2. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'*AIFA* si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore Contraente* l'estensione delle prestazioni entro il quinto del valore del *Contratto*.
3. Al termine del *Contratto*, in caso di corretta ultimazione delle prestazioni, verrà rilasciato dall'*AIFA*, ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. n. 207/2010, il relativo certificato attestante l'avvenuta regolare esecuzione di servizi in favore della stessa.

Art. 4 – Modalità e Tempi di consegna dei materiali

Tutti i materiali dovranno essere definiti secondo le indicazioni dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione dell'*AIFA* almeno 20 giorni prima della data di ciascun singolo evento. Limitatamente ai materiali didattici da stampare si precisa che gli esecutivi saranno resi disponibili dall'*AIFA* almeno 30 giorni prima della data di ciascun singolo evento.

Art. 5 - Obbligazioni generali e specifiche del Fornitore Contraente

1. Il *Fornitore Contraente* si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza, secondo elevati livelli di professionalità ed in conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare connessa all'esecuzione dei *Servizi*.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni richieste, il *Fornitore contraente* si impegna ad attenersi alle disposizioni che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali altri fornitori di beni/servizi complementari e/o accessori a quelli prestati dal *Fornitore contraente*.
3. Le attività saranno svolte in accordo e secondo le indicazioni dell'Ufficio Stampa e della Comunicazione dell'*AIFA*.

Art. 6 - Modifiche ed integrazioni

rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Sino al ricevimento di tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma 4 avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

7. Il *Fornitore contraente* garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136.
8. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13/08/2010, n. 136, costituisce causa di risoluzione del presente *Contratto* il mancato utilizzo da parte del *Fornitore contraente* del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Contratto*.
9. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle singole fatture la piena conformità dei Servizi ai termini contrattuali secondo quanto previsto nel presente *Contratto*, nel *Capitolato Tecnico* e nella *Lettera di invito* e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA, nonché l'attestazione di conformità del servizio a cura del funzionario AIFA all'uopo designato dal dirigente competente.
10. In caso di applicazione di penali, di cui al successivo art. 11, sarà facoltà dell'AIFA compensare – nel rispetto della normativa fiscale – il debito con il credito o rivalersi sulla cauzione di cui al successivo art. 9, senza bisogno di diffida o di azione legale.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture, l'AIFA riconoscerà gli interessi di mora in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, fino alla data di emissione del mandato di pagamento.
12. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.
13. Il *Fornitore contraente* rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.
14. In corso di esecuzione del presente *Contratto*, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'estensione delle prestazioni entro il quinto del valore del *Contratto*.
15. In caso di variazioni in aumento o diminuzione delle attività indicate nel *Capitolato Tecnico* che non superi il 2% del totale complessivo dei Servizi appaltati, il prezzo complessivo indicato in sede di offerta economica dovrà restare fisso ed invariato.
16. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 15 (quindici) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il Fornitore contraente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa



1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni comunque connesse all'esecuzione dei *Servizi* o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati in relazione allo svolgimento dei *Servizi*.
3. Il *Fornitore contraente* dichiara di essere in possesso di apposita polizza assicurativa n. _____ emessa da _____ a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT), che possano conseguire allo svolgimento dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto*, di cui produce copia. Pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni, la validità di detta polizza deve essere rinnovata a cura del *Fornitore contraente* sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto*.
1. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 - Cauzione

1. La cauzione n. _____ emessa da _____ in data _____ di importo pari a € _____, viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e verrà svincolata al termine del *Contratto*, previa verifica dell'esatto adempimento da parte del *Fornitore contraente* di tutte le obbligazioni contrattuali.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto in danno del *Fornitore contraente*, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'*AIFA*.

Art. 10 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito - Subappalto

1. E' fatto divieto al *Fornitore contraente* di cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, ad altre imprese il presente *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.
3. E' fatto divieto al *Fornitore contraente* di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal *Contratto*, nonché di conferire procure all'incasso.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 a titolo di penale e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
5. Il subappalto è consentito solo ove dichiarato dal *Fornitore contraente* negli atti di gara, nei limiti di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 11 – Penali

1. Per ogni caso di inesatta e/o non corretta esecuzione dei *Servizi* e comunque di tutte le prestazioni oggetto del presente *Contratto* - non imputabile all'*AIFA* ovvero a forza maggiore o caso fortuito - il *Fornitore contraente* è tenuto a corrispondere all'*AIFA* una penale pari al 10 % (dieci per cento) del corrispettivo dovuto per l'evento in relazione al quale si è verificato l'inadempimento. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del *Contratto*. Resta comunque salvo il risarcimento del maggiore danno subito dall'*AIFA*.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma, verranno contestati al *Fornitore contraente* dall'*AIFA* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'*AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'*AIFA* potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al *Fornitore contraente* a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al *Fornitore contraente* medesimo.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

Art. 12 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. Il *Fornitore contraente* garantisce che, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso di durata del *Contratto*. Il *Fornitore contraente* garantisce altresì che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro.
2. Il *Fornitore contraente* si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.



Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del *Contratto* in quanto applicabili.

Art. 13 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

1. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.
2. Il *Fornitore contraente* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni del *Contratto* e, in genere, da ogni altro contratto collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato.
3. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. L'*AIFA*, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione al *Fornitore contraente* delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo delle fatture concernenti il periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.
5. La ritenuta sarà svincolata soltanto dopo che l'Ispettorato predetto abbia dichiarato che le inadempienze sono state sanate: in tale ipotesi il *Fornitore contraente* non potrà avanzare alcuna pretesa per il ritardato pagamento.

Art. 14 - Recesso e risoluzione del Contratto

1. Resta inteso che l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei *Servizi* oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal *Contratto*, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 15 (quindici) giorni prima, mediante comunicazione scritta, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'*AIFA* stessa, oltre a quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso.

In tale ipotesi il *Fornitore contraente* avrà diritto di percepire i corrispettivi relativi alle attività svolte fino al momento della risoluzione, del recesso o della decadenza o comunque fino alla data di scadenza di cui al precedente art. 3, ma non per le attività espletate in data successiva; il *Fornitore contraente* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo nei confronti dell'*AIFA*.



2. L'*AIFA* può recedere dal presente *Contratto* anche in caso di inadempimento da parte del *Fornitore contraente* agli obblighi contrattuali; in tal caso l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, volta a chiedere la cessazione dell'inadempimento, indirizzata dall'*AIFA* presso il domicilio eletto del *Fornitore contraente*, il quale è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa lettera.

In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte del *Fornitore contraente* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente *Contratto*, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l'*AIFA* avrà facoltà di interrompere *ipso iure* il *Contratto*, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A/R al domicilio eletto del *Fornitore contraente*, nonché di procedere all'esecuzione in danno del *Fornitore contraente*, salvo il diritto dell'*AIFA* al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. Il *Fornitore contraente* dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'*AIFA* www.agenziafarmaco.gov.it, alla voce Attività >Affari Amministrativi >Codice disciplina dipendenti pubblici - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo ove emesso dall'*AIFA*. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, il *Fornitore contraente* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al *Fornitore contraente* il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*, in ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei danni e resta impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

4. L'*AIFA* avrà in ogni caso facoltà, previa comunicazione scritta al *Fornitore contraente*, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, compresi l'incameramento della cauzione e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente*, salva l'applicazione di penali, anche nelle seguenti ipotesi:

- i) in caso di cessione del presente *Contratto* o dei *Servizi* o di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'*AIFA*;
- ii) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;



- iii) in caso di fallimento del *Fornitore contraente*, in tal caso il Contratto si interrompe dal giorno della notifica dello stesso e la liquidazione dei crediti del *Fornitore contraente* avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento;
 - iv) nei casi di cui al successivo art. 16 (disposizioni antimafia);
 - v) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
 - vi) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità;
 - vii) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti del personale dipendente.
5. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 15 - Obbligo di segretezza e conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, a non divulgare informazioni inerenti l'*AIFA* di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali, né ad eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.
2. Il *Fornitore contraente*, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della Legge n. 413/1991, si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.
3. Il *Fornitore contraente* prende atto di quanto stabilito dal D.L. n. 819/1976, convertito nella Legge n. 60/1976, dall'art. 5 della Legge n. 412/1977, dall'art. 7, comma 3 del D.L. n. 688/1982, convertito nella Legge n. 873/1982, dall'art. 30 del D.L. n. 533/1987, e dall'art. 6 della Legge n. 66/1988. Pertanto, il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al *Contratto*, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia.
4. Il *Fornitore contraente* dovrà, inoltre, richiamare l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate.
5. Le *Parti* adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare conflitti di interesse, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione



del presente *Contratto*. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti per porvi rimedio.

Art. 16 - Disposizioni antimafia

1. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'affidamento dei *Servizi* oggetto del *Contratto* è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, il *Fornitore contraente* garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
2. Il *Fornitore contraente* si impegna a comunicare immediatamente all'*AIFA*, pena la risoluzione di diritto del presente *Contratto*:
 - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del *Contratto*, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi del *Fornitore contraente* stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
 - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del *Contratto* con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;
 - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del *Contratto*.
3. Il *Fornitore contraente*, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, prende atto che, ove nel corso di durata del *Contratto* venissero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il *Contratto* stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'*AIFA* di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. 17 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le *Parti* prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Contratto* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei *Servizi*, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, le *Parti*, con la stipula del *Contratto*, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, prendono atto che:
 - a) Titolare del trattamento dei dati è l'*Agenzia Italiana del Farmaco*, con sede in Roma, via del Tritone n. 181, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Luca Pani;
 - b) l'*AIFA*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali oggetto dei *Servizi* del presente *Contratto*, designa il *Fornitore contraente* "*Responsabile esterno al trattamento dei dati*", con i compiti e le responsabilità di cui all'art. 29 D. Lgs. n. 196/2003, come da atto di designazione

del __/__/__ relativo al presente *Contratto* nell'ambito della procedura di gara **CIG 5716173F2B**;

- c) Il *Fornitore contraente* si impegna ad effettuare i trattamenti di dati, sia manualmente che mediante strumenti informatici finalizzati alla loro archiviazione, gestione e trasmissione, e comunque con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, mediante personale appositamente designato "*incaricato al trattamento*";
- d) in qualsiasi momento, anche successivamente all'estinzione del *Contratto*, gli interessati potranno esercitare nei confronti del *Fornitore contraente* i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 18 - Foro competente

- 1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente *Contratto* sarà competente il Foro di Roma.

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

- 2. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'*AIFA*.
- 3. A tal fine, il *Fornitore contraente* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che il *Fornitore contraente* è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.; conseguentemente al *Contratto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Allegati al Contratto:

- 1. Lettera di invito;
- 2. Capitolato Tecnico;
- 3. Offerta Economica;
- 4. Offerta Tecnica;
- 5. Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT);
- 6. Cauzione definitiva;
- 7. Atto di designazione a Responsabile esterno al trattamento dei dati.

Tutti i sopraelencati allegati sono già presenti agli atti dell'Agenzia Italiana del Farmaco in quanto parte integrante del *Contratto*; pertanto gli stessi non vengono presentati per gli adempimenti registrativi.

Il presente *Contratto* consta di una Premessa, articolata in 4 (quattro) punti, di 19 (diciannove) articoli e di 7 (sette) allegati. E' composto di 16 (sedici) pagine complessive ed è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. 221/2012.

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale del *Fornitore contraente*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente *Contratto* e dei documenti in atti richiamati nel presente *Contratto*.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto _____, in qualità rappresentante legale del *Fornitore contraente*, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente *Contratto* e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 - Valore delle premesse e dei documenti citati nel contratto e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 - Modalità e tempi di consegna dei materiali

Art. 5 – Obbligazioni generali e specifiche del Fornitore contraente

Art. 6 - Modifiche ed integrazioni

Art. 7 - Corrispettivo e termini di pagamento

Art. 8 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 - Divieto di cessione del Contratto, dei Servizi e del credito - Subappalto

Art. 11 - Penali

Art. 12 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 13 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

Art. 14 – Recesso e risoluzione del contratto

Art. 15 – Obbligo di segretezza e conflitti di interessi

Art. 16 – Disposizioni antimafia

Art. 17 – Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 18 – Foro competente

Art. 19 – Oneri fiscali e spese contrattuali

IL FORNITORE CONTRAENTE

(_____)

Il presente *Contratto*, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti, dinnanzi a me Ufficiale Rogante, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'articolo 52 bis della L. n. 89/1913,

introdotto dal D.Lgs. n. 110/2010, nell'apposizione della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

In presenza delle parti, io Ufficiale Rogante ho firmato, con firma digitale, il presente documento informatico in formato pdf.

L'UFFICIALE ROGANTE

(_____)

